

<b>CODICE : SI16</b>			
<b>PROVINCIA :</b> Siena	<b>COMUNE :</b> Castellina in Chianti	<b>LOCALITA':</b> Montecalvario, Salivolpi	<b>AMBITO:</b> 10. Chianti
<b>DENOMINAZIONE:</b> Zona comprendente il tumulo etrusco di Montecalvario			
<b>DESCRIZIONE DEL PERIMETRO:</b> vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR			
<b>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</b> Con i suoi oltre cinquanta metri di diametro e la sua altezza di circa quindici, il tumulo di Montecalvario domina il paesaggio costituendo, oggi come in epoca etrusca, un punto di riferimento obbligato per l'intero territorio circostante. Testimonianza fra le più imperiose del paesaggio del potere che, a partire dal VII secolo a.C., viene caratterizzando il territorio delle città stato etrusche, il tumulo sorge alla sommità di una collina integra nei suoi valori ambientali e naturalistici, posta a breve distanza dall'attuale abitato di Castellina. Al suo interno sono costruite quattro camere ipogee coperte a falsa volta e disposte secondo i punti cardinali. L'area proposta si estende a comprendere altri complessi sepolcrali di età arcaica posti in prossimità del complesso maggiore, monumenti questi afferenti ad una necropoli probabilmente riconducibile ad un abitato cinto da mura, ancora oggi in parte visibili, identificabile nell'area dell'attuale località di Salivolpi, che dominava il sepolcreto da un'altura posta immediatamente ad ovest, in un rapporto visivo evidentemente non casuale. Per il suo rapporto con il contesto paesaggistico circostante, che presenta le caratteristiche proprie dell'ambito chiantigiano, la necropoli di Castellina costituisce un prototipo di complesso cimiteriale che trova numerosi riscontri nel territorio comunale; si ricorda, ad esempio, il sepolcreto messo in luce in località Poggino di Fonterutoli, costituito da tombe a camera coperte a pseudo-volta e realizzate in una tecnica del tutto analoga a quelle delle aree chiantigiana e fiorentina.			

**ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI** (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☐ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☐ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☒ **necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;**
- ☒ **centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;**
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE**

DM - GU	Denominazione
D.M. 01/02/1971 G.U. 56 del 1971	Zona circostante l'antico centro sita in comune di Castellina in Chianti.

**PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI**

CODICE	Denominazione
ARCHEO164	Area archeologica con tombe etrusche e resti di abitato ellenistico-romani

## OBIETTIVI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p><b>1a</b> – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva, storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le reciproche relazioni figurative di tipo visivo e culturale tra il tumulo orientalizzante etrusco e le mura dell'abitato antico di Salivolpi;</li> <li>- la leggibilità delle permanenze archeologiche;</li> <li>- l'invarianza della regola generatrice del sistema, costituito da abitato e necropoli etruschi, collocati su un importante asse viario di crinale, che collega l'Etruria Settentrionale costiera (Vetulonia, Roselle, ...) con la Valle dell'Arno e i valichi appenninici;</li> <li>- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.</li> </ul> <p><b>2a</b> – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema, costituito da abitato e necropoli etruschi, frequentato dal periodo orientalizzante all'età ellenistica.</p> <p><b>3a</b> – Mantenere l'assetto figurativo e le permanenze del paesaggio agrario antico che ha origine nel periodo etrusco, costituito dal sistema collinare dei Monti del Chianti con le relative colture della vite e dell'ulivo.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p><b>1b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri geo-morfologici, culturali, storici, estetico-percettivi e agli assetti agrari.</p> <p><b>3b</b> – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra la necropoli e l'abitato etruschi nonché l'integrità dei con visivi verso il tumulo di Monte Calvario e verso il poggio di Salivolpi e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p><b>4b</b> – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p><b>5b</b> – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusca e dei segni che costituiscono valore culturale particolarmente significativo per la storia del popolamento antico, dell'organizzazione territoriale e dello sfruttamento delle risorse locali (strade, assetto agricolo, abitato e necropoli).</p> <p><b>6b</b> – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p><b>7b</b> – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p><b>8b</b> – Evitare gli interventi di trasformazione territoriale che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p>	<p><b>1c</b> – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema necropoli e abitato etruschi.</p> <p><b>2c</b> – Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca e eventuali successive stratificazioni sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;</li> <li>- siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;</li> <li>- sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.</li> </ul> <p><b>3c</b> – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle <i>"Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004</i> (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p><b>4c</b> – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni</p>

	<p><b>9b</b> – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p><b>10b</b> – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p><b>11b</b> – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica.</p> <p><b>12b</b> – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p><b>13b</b> – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità. L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali. L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p>	di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.
--	---	--

	Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.	
--	--	--